

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: "Polizza di Responsabilità Civile Professionale Architetti e Ingegneri"

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. 100146

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2023

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Architetti e Ingegneri è una polizza e stipulata con la formula "claims made" che copre la responsabilità civile professionale Architetti e Ingegneri per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile professionale degli Architetti e Ingegneri per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ Danni a cose e/o persone
- ✓ Danni derivanti da interruzione/ sospensione di attività di terzi
- ✓ Danni derivanti da responsabilità contrattuale e ritardo
- ✓ Proprietà Intellettuale
- ✓ Diffamazione
- ✓ Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
- ✓ Costi di difesa nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza .

Sono qui riportate le principali coperture; per un approfondimento si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- * Antitrust
- * Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
- * Azioni di autorità governative/autorità di regolamentazione
- * Brevetti
- * Esplosioni/emanazioni/radiazioni
- * Fabbricare/Costruire
- * Guerra/terrorismo
- * Impiego/discriminazione
- * Infrastrutture
- * Inquinamento
- * Insolvenza
- * Mancata iscrizione all'albo
- * Qualsiasi attività svolta in ambito navale, aerospaziale e chimico
- * Muffa tossica e amianto
- * Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
- * Valutazione preventiva dei costi
- * U.S.A./Canada
- * Art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006
- * Sanzioni

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! Mancata iscrizione all'Albo
- ! Richieste di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! In caso di cessazione definitiva dell'attività per cause diverse dalla sospensione dall'Albo, non sono ricomprese le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato o ai suoi eredi per atti commessi precedentemente al periodo di retroattività o successivamente al periodo decennale dalla cessazione dell'attività ovvero le richieste di risarcimento che si riferiscano a fatti avvenuti al di fuori del periodo di efficacia della presente Polizza

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza.



Dove vale la copertura?

La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di Risarcimento rivolta nei confronti dell'Assicurato nel mondo intero, ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.



Che obblighi ho?

- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

L'omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato per intero contestualmente alla sottoscrizione della Polizza presso l'Assicuratore o all'Intermediario al quale la Polizza è assegnata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. L'Assicurazione ha la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova di anno in anno previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

Il tacito rinnovo non sarà operante:

- 1) **se durante il Periodo di validità della Polizza venissero notificate dall'Assicurato circostanze e/o Richieste di risarcimento all'Assicuratore;**
- 2) **qualora il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata o PEC almeno 30 giorni prima del termine del Periodo di Validità della Polizza.